

Art. 71.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il piano urbanistico territoriale vale anche quale programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, fino alla sua approvazione; successivamente il programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il PUT di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, cessa i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per le parti espressamente richiamate negli articoli precedenti. I Comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici generali agli artt. 6, 9 e 11 delle norme di attuazione del PUT approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, vi provvedono anche con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
3. I PTCP e i PRG o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati ai fini della loro approvazione sulla base del PUT regionale vigente al momento della loro adozione, fermo restando l'obbligo di adeguamento per il PTCP previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e per i PRG ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4. I PRG e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 sono adeguati alle norme di tale legge nel termine di cui al comma 2 dell'art. 48 della legge medesima.
5. I PRG e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in conformità ad essa, sono adeguati al PTCP nel termine di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1995, come sostituito dall'art. 37 della legge regionale n. 31/1997.
6. I termini, richiamati ai commi 4 e 5, decorrono dalla data di approvazione dei PRG e loro varianti, se successiva a quella di approvazione del PTCP.
7. La Giunta regionale, al fine di garantire un'applicazione unitaria delle norme di cui alla presente legge da parte degli enti locali, promuove iniziative ed elabora studi e progetti da utilizzare anche per la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento.